collegamento fl@sh SIULP

del 4 ottobre 2025

Schema di decreto-legge riguardante le Forze di polizia

Riportiamo il testo della nota inviata il 30 settembre 2025 al Ministro dell'Interno, Pref. Matteo Piantedosi:

"Vogliamo anzitutto ringraziarLa per la disponibilità e l'impegno profuso nella promozione e predisposizione del decreto forze di Polizia, un provvedimento particolarmente atteso che, ricordiamo a noi stessi, contiene norme fondamentali in materia di pianificazione e programmazione dei concorsi e dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, che sono la premessa e garanzia di un efficiente ed efficace funzionamento della "macchina della sicurezza", e per gli iter di progressione sino alle qualifiche apicali e dirigenziali.
Riteniamo vi sia piena consapevolezza, anche da parte Sua, del fatto che se non si procede con tempestività all'allungamento della fase transitoria prevista dall'articolo 2 comma 1 del Decreto legislativo n. 17/1995, la pianificazione dei percorsi formativi relativi alle assunzioni nella Polizia di Stato avverrà sulla base della vigente normativa con la conseguenza di una presenza residenziale che sovraccaricherà i nostri istituti di formazione in un contesto di incapienza delle scuole di Polizia, già insufficienti rispetto alle attuali esigenze del turn over. E con ciò l'aumento del deficit di organico.
E' ben noto che, espletate le procedure concorsuali, per la formazione dei neo vice Ispettori occorre almeno un biennio, al quale occorre aggiungere l'ulteriore periodo di applicazione pratica che prevede, comunque, una limitazione operativa di impiego.
Stando così le cose, è lecito attendersi, nei prossimi anni, un ulteriore aggravamento del deficit di presenze nel ruolo degli ispettori a fronte della moltiplicazione delle esigenze che richiedono, invece, un deciso aumento dell'impiego operativo di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
Nel maggio scorso, a margine del Consiglio Generale Nazionale del Siulp, relativamente ai tempi di approvazione del decreto 'Forze di Polizia', Ella aveva affermato che il provvedimento era in "un avanzato stato di elaborazione" e che era possibile la sua approvazione entro l'estate.
Ora non v'è chi non veda come la mancata approvazione del provvedimento si rifletterebbe anche sulle procedure di reclutamento e formazione del ruolo base (Agenti), considerato che l'attuale normativa ritarderebbe le procedure di reclutamento, formazione ed avanzamento, e tutto ciò a fronte della prevista uscita, entro il 2030, di 40.000 effettivi a fronte dei 95.000 attualmente in servizio.
Ma il mancato allungamento della fase transitoria prevista dall'articolo 2 comma 1 del Decreto legislativo n. 17/1995 penalizzerebbe anche il personale in servizio che, già costretto a svolgere funzioni superiori per sopperire alla carenza di Ufficiali di P.G. (Ispettori e Sovrintendenti), senza il citato provvedimento vedrebbe svanire la possibilità di accedere ai concorsi per coronare le legittime aspirazioni di carriera e conseguire la qualifica per svolgere le funzioni oggi già assolte in via succedanea. In ultimo, occorre aggiungere il danno subito dai giovani che vedrebbero frustrate le loro aspettative di assunzione.
Per tutte le sopra esposte ragioni, certi della Sua sensibilità rispetto all'illustrata problematica, siamo a chiederle di rinnovare il Suo impegno e farsi promotore di una iniziativa che possa favorire la ripresa dei lavori e l'approdo del decreto al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione di un provvedimento tanto atteso quanto necessario ed urgente. Al riguardo, giova ricordare che l'ormai imminente inizio della discussione della legge di stabilità polarizzerà il confronto parlamentare con il rischio di uno slittamento al prossimo anno dell'approvazione del decreto che ci occupa.
Da una prospettiva di tal genere nascerebbe, per il sindacato, la necessità di attivare specifiche iniziative di pubblica sensibilizzazione in relazione all'esigenza di non minare la funzionalità dell'Istituzione e tutelare le legittime aspettative del personale.
In attesa di un urgente, cortese riscontro, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti."

Contratto triennio 2022/2024 – Adeguamenti stipendiali e arretrati per il personale in servizio e ricalcolo assegno per chi è andato in pensione

Molti colleghi chiedono notizie in ordine alla liquidazione degli arretrati concernenti gli aumenti derivanti dall'ultimo contratto collettivo di lavoro triennio 2022 – 2024.
Ricordiamo che gli arretrati contrattuali spettano solo dal 1° gennaio 2024, poiché gli anni 2022 e 2023 sono già stati coperti dall'indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) e dall'acconto erogato a dicembre 2023 (che potrebbe anche superare gli importi maturati per chi è cessato prima del 31 agosto 2024).
Il personale in servizio riceverà gli arretrati stipendiali direttamente tramite l'emissione straordinaria NOIPA di settembre 2025).
L'emissione straordinaria NOIPA è prevista entro fine settembre 2025 (probabilmente intorno al 22-29 settembre, come indicato da fonti sindacali), con accredito diretto sui conti correnti.
Per chi è andato in pensione da settembre 2024 in poi, gli arretrati dal 2024 sono pienamente spettanti, e verranno corrisposti da NoiPA con le stesse modalità.
Il personale andato in pensione nel periodo di vigenza del contratto ha, inoltre, diritto a un ricalcolo dell'assegno pensionistico per tenere conto degli incrementi retributivi retroattivi.
I pensionati riceveranno l'adeguamento della pensione e gli arretrati relativi all'adeguamento della pensione tramite l'INPS secondo la seguente procedura:
L'amministrazione di provenienza fornisce all' INPS i dati aggiornati sui redditi da lavoro del triennio 2022-2024, ricalcolati con i nuovi tabellari stipendiali previsti dall'ultimo contratto collettivo, attraverso i flussi telematici (dati in formato digitale) e tramite la piattaforma Passweb (il sistema telematico INPS per la gestione delle posizioni previdenziali dei dipendenti pubblici).
Questi flussi includono:

- I correttivi salariali retroattivi per il periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di cessazione.
- Il ricalcolo del TFS (Trattamento di Fine Servizio) solo per la quota relativa al triennio (dal primo giorno del periodo alla cessazione).

L'inserimento in Passweb avviene automaticamente da parte di NOIPA dopo l'elaborazione dei DPR e l'emissione straordinaria, senza necessità di intervento manuale da parte del pensionato. Una volta caricati, l'INPS verifica i dati e procede al ricalcolo.
L'adeguamento mensile (aumento dell'importo fisso) parte dal mese successivo alla ricezione/elaborazione dei dati.
Gli arretrati (una tantum) vengono accreditati insieme alla prima pensione adeguata o in un'emissione separata.
Il processo è automatico, come previsto dall'art. 31, comma 2, del CCNL. Tuttavia, se non si riceve nulla entro tempi ragionevoli, è consigliabile contattare l'ex amministrazione o l'INPS per verificare lo stato (ad es., tramite PEC di conferma dell'invio dati).
I flussi Passweb contengono la matricola INPS, i periodi contributivi, le retribuzioni lorde mensili ricalcolate, gli incrementi specifici (es. aumenti tabellari da 165€/mese da febbraio 2024 + 1.000€ una tantum), e le detrazioni/ritenute correlate.
Detti flussi telematici, da NOIPA alle amministrazioni e poi a INPS, partono subito dopo l'emissione straordinaria di settembre 2025, una volta finalizzati i calcoli sui DPR.
E' prevedibile che i primi adeguamenti e arretrati siano liquidati tra ottobre 2025 e marzo 2026, con accredito sulla pensione mensile.

Aggiornamento stato commissioni lavori in corso

CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 118 POSTI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE COMMISSARIO DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA, INDETTO CON DECRETO DEL 1°NOVEMBRE 2024

- 1351 candidati hanno portato a termine entrambe le prove scritte;
- sono state esaminate n. 187 buste (ogni busta contiene i due elaborati).

Aggiornamento al: 5 agosto 2025.
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 196 COMMISSARI DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTO CON DECRETO DEL 28 MARZO 2025.

- 1140 candidati hanno portato a termine entrambe le prove scritte;
- sono state esaminate n. 291 buste (ogni busta contiene i due elaborati).

Aggiornamento al: 1° agosto 2025.

19° corso Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato - Annullamento prova d'esame di Diritto Amministrativo. Richiesta di revoca del provvedimento e riconoscimento dei crediti formativi

Riportiamo il testo della nota inviata in data 29 settembre 2025 al Dipartimento della P.S.:
"Attraverso la Vostra nota prot. n. 0020299, di oggi 29 settembre 2025, il SIULP ha appreso dell'annullamento della prova d'esame di Diritto Amministrativo, che si è svolta il 25 settembre scorso, per i partecipanti al 19° Corso per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato presso gli Istituti di Nettuno, Spoleto e Campobasso.

A questo proposito, riteniamo sia importante evidenziare alcune gravi incongruenze presenti nella comunicazione in questione, che, alla luce delle informazioni emerse, non sembrerebbero corrispondere alla precisa realtà dei fatti e sollevano seri dubbi sulla validità della decisione presa. In primo luogo, si attribuisce al docente di Diritto Amministrativo un presunto errore nell'invio al MESIV dei quesiti del 17° Corso.
Tuttavia, da quanto risulta, il test somministrato non era una copia che potrebbe definirsi esatta di quello dell'anno precedente, il che esclude l'idea di un semplice errore materiale e suggerisce invece che ci sia stata una scelta consapevole e ben definita nella preparazione della prova.
In aggiunta, si contesta l'affermazione secondo cui la Commissione avrebbe notato l'anomalia prima dell'inizio della prova. Al contrario, diverse testimonianze, comprese quelle del personale di vigilanza, indicano che l'unica criticità riscontrata riguardava la mancata randomizzazione delle domande e non anche la sovrapposizione dei quesiti con quelli somministrati in occasione del corso precedente.
La decisione, presa durante lo svolgimento, di aumentare il numero di operatori di vigilanza in aula (passando da due a tre per ciascuna aula) appare, in questo contesto, del tutto incoerente con l'idea di un errore già accertato, poiché, diversamente opinando, si sarebbe dovuto annullare immediatamente la prova d'esame, ancor prima della sua somministrazione.
Il SIULP esprime una forte preoccupazione per l'impatto che questa situazione sta avendo sugli studenti. Questi ragazzi, che hanno affrontato l'esame con serietà e responsabilità, si trovano ora a dover subire delle penalizzazioni ingiuste, causate da fattori che non dipendono affatto da loro. È inaccettabile che le conseguenze di una gestione incerta ricadano su chi ha semplicemente fatto il proprio dovere.
Alla luce di quanto detto, il SIULP chiede con determinazione la revoca del provvedimento che ha annullato la prova, poiché basato su presupposti errati e non verificati adeguatamente. Inoltre, si richiede il riconoscimento dei crediti formativi per tutti gli studenti che hanno regolarmente sostenuto l'esame il 25 settembre, per tutelare il loro percorso formativo e la loro dignità professionale.
Si sollecita, infine, l'apertura di un'indagine amministrativa interna per chiarire le responsabilità e le dinamiche che hanno portato a una decisione che potrebbe minare la fiducia nel sistema educativo e valutativo dell'Amministrazione.
In attesa di una risposta rapida e motivata, si conferma la piena disponibilità al dialogo e si spera in un intervento tempestivo e risolutivo a favore del personale coinvolto."

I veicoli acquistabili con le agevolazioni legge 104/1992

Sono previsti sconti sull'acquisto di auto per i non vedenti, i sordi, le persone con disabilità psichiche o mentali titolari di indennità di accompagnamento, coloro che hanno gravi difficoltà motorie o sono affetti da pluriamputazioni.
Tali benefici sono validi solo se il veicolo viene utilizzato principalmente o esclusivamente a vantaggio della persona disabile, ad esempio per l'acquisto di beni di prima necessità o farmaci.
Nel caso in cui la persona con disabilità risulti fiscalmente a carico, anche il familiare che ha sostenuto la spesa può usufruire delle agevolazioni.
Tra i vari benefici previsti dalla legge 104 per l'acquisto di automobili rientrano la detrazione Irpef del 19% (da applicare nella dichiarazione dei redditi), l'esenzione dal pagamento del bollo auto e l'esenzione dall'imposta di trascrizione al P.R.A. Inoltre, è prevista l'applicazione di un'aliquota Iva agevolata al 4%.
Quest'ultima agevolazione, però, è soggetta a specifici limiti legati alle caratteristiche tecniche del veicolo, come spiegato dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui "è applicabile l'Iva al 4%, anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
- di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico".

Oltre a ciò, la riduzione dell'Iva al 4% si applica anche all'acquisto contestuale di optional, alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (anche se eccedono i limiti di cilindrata indicati e alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento".
Sono esplicitamente esclusi dall'agevolazione i veicoli intestati a soggetti terzi, come società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati, anche quando tali mezzi siano destinati al trasporto di persone disabili.
L'aliquota ridotta al 4% può essere applicata senza limiti di valore, ma soltanto una volta ogni quattro anni a partire dalla data di acquisto del veicolo. È consentito beneficiare nuovamente dell'agevolazione entro il quadriennio solo se il veicolo - precedentemente acquistato con l'aliquota ridotta - è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per demolizione.
In caso di furto del veicolo, l'agevolazione può essere riottenuta anche prima dei quattro anni, a condizione che il veicolo non sia stato recuperato. Il disabile deve presentare al concessionario la denuncia di furto e la registrazione della "perdita di possesso" al P.R.A. Non è invece possibile beneficiare nuovamente dell'agevolazione se il veicolo è stato cancellato dal P.R.A. per esportazione all'estero.
La vendita del veicolo entro due anni dall'acquisto comporta la decadenza dall'agevolazione, salvo il caso in cui il mezzo venga ceduto per esigenze derivanti da un peggioramento della disabilità e sia sostituito con un altro veicolo adattato. In caso di decadenza, è necessario versare la differenza tra l'Iva al 22% ordinaria e quella agevolata del 4%.
Non è previsto l'obbligo di restituzione della differenza d'imposta per gli eredi che cedono il veicolo ricevuto in eredità dal disabile, anche se la cessione avviene prima dei due anni dall'acquisto.

Le imprese che applicano l'aliquota agevolata al 4% devono emettere fattura, indicando il riferimento normativo pertinente (leggi 97/86, 449/97, 342/2000 o 388/2000, a seconda del caso) e comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla vendita o importazione, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente, insieme alla targa del veicolo e alla data dell'operazione.
Anche il leasing rientra tra le operazioni per cui è prevista l'applicazione dell'Iva ridotta al 4%, a condizione che il contratto sia di tipo "traslativo", ossia preveda il trasferimento della proprietà del veicolo al termine della locazione tramite riscatto.
Come chiarito dalla risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012 dell'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione può essere applicata sia sui canoni di leasing sia sul prezzo di riscatto. Il beneficiario deve fornire alla società di leasing tutta la documentazione necessaria, rispettando le condizioni previste dalla normativa, come l'annotazione degli adattamenti sulla carta di circolazione del veicolo.
La società di leasing ha l'obbligo di comunicare i dettagli dell'operazione all'Agenzia delle Entrate, e da tale data decorrono il periodo di quattro anni, durante il quale il beneficiario non può richiedere nuovamente l'agevolazione e il periodo di due anni, entro il quale il veicolo deve rimanere nella sua disponibilità, pena la decadenza del beneficio, salvo necessità di nuovi adattamenti.

Illecita la videosorveglianza in un condominio senza una delibera assembleare

Il Garante con il provvedimento n. 9960920 del 26 ottobre 2023 ha sanzionato l'amministratore di condominio per aver installato illecitamente nel Condominio un sistema di videosorveglianza in assenza di una delibera assembleare, accogliendo un reclamo presentato da un condomino per illecito trattamento di dati personali.
All'esito dell'accertamento ispettivo effettuato dal Garante è emerso come presso il Condominio fosse presente un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere, posizionate all'esterno dell'edificio il cui angolo visuale era esteso all'area di parcheggio, al cancello di accesso e con parziale visione della strada pubblica. Tale impianto era stato installato in assenza della delibera dell'assemblea condominiale, i condomini erano stati solamente avvisati dell'installazione delle telecamere con una email. Veniva, inoltre, accertata la presenza di cartelli recanti l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento ma privi dell'indicazione del titolare del trattamento. Le immagini riprese dalla telecamera erano visualizzabili sul telefono dell'amministratore tramite un'applicazione, con l'immissione di codice e password conosciute solo dal medesimo.
Con una nota l'amministratore, tramite il proprio legale, si è difeso sostenendo che tutti i condomini erano concordi nella necessità di provvedere all'installazione di un impianto di videosorveglianza, a causa dei ripetuti danneggiamenti che si erano verificati nell'area antistante il Condominio. Proprio a causa di tali eventi si era necessaria l'istallazione urgente dell'impianto, riservandosi l'adozione di una delibera condominiale alla prima occasione utile.
L'istallazione di impianti di videosorveglianza in ambito condominiale è regolamentata dall'art.1122-ter c.c. che prevede che "Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza". "La delibera condominiale rappresenta lo strumento che consente all'amministratore di dare esecuzione alle decisioni assunte dai condomini durante l'assemblea (art. 1130, 1 co, punto 1, c.c.), in virtù del mandato ricevuto".
Dunque, la delibera condominiale rappresenta il presupposto necessario per la liceità del trattamento mediante tale atto, "i condomini concorrono a definire le caratteristiche principali del trattamento andando a individuare le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese, l'individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini. Il Condominio nel suo complesso, pertanto, assume in tal modo la qualifica di titolare del trattamento".
Il Garante a seguito dell'attività istruttoria ha accertato che il trattamento dei dati in questione sia stato effettuato dall'amministratore in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza sanciti dall'art. 5 Regolamento 2016/679 ("Principi applicabili al trattamento di dati personali") e in assenza di un idoneo presupposto di legittimità ai sensi dell'art. 6 ("Liceità del trattamento") del Regolamento 2016/679, per questi motivi e in base alla natura, gravità e durata della violazione l'Autorità ha sanzionato l'amministratore al pagamento della somma di 1.000,00 Euro.
(Fonte: Garante privacy)

Mancata esecuzione della visita fiscale a causa di avaria del citofono

La mancata esecuzione della visita fiscale a causa di problemi tecnici quali il malfunzionamento del citofono non esime da responsabilità il lavoratore.
Quando un lavoratore si trova in malattia, deve garantire la propria presenza nel domicilio comunicato durante le fasce orarie stabilite dalla legge. Il malfunzionamento del citofono o del campanello non costituisce una giustificazione valida per l'irreperibilità alla visita fiscale.
Questa posizione è stata chiarita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9523 del 1993, che ha stabilito un principio fondamentale: l'assenza di precauzioni adeguate è da considerarsi negligenza del dipendente.
La responsabilità del lavoratore si estende oltre la semplice presenza fisica nell'abitazione. Deve infatti adottare tutti gli accorgimenti necessari per consentire al medico di raggiungerlo, verificando preventivamente che tutti i sistemi di comunicazione funzionino correttamente. Questa responsabilità deriva dal fatto che la reperibilità rappresenta un onere contrattuale che fa parte integrante del rapporto assicurativo con l'INPS e costituisce un obbligo accessorio

alla prestazione lavorativa principale la cui violazione comporta l'assoggettamento alle conseguenze legali dell'irreperibilità ingiustificata.
Le sanzioni per l'assenza ingiustificata alla visita fiscale possono essere particolarmente severe e scalano in base alla gravità della situazione. La prima conseguenza immediata è la sospensione del pagamento della retribuzione per i giorni di malattia, una misura che colpisce direttamente il portafoglio del lavoratore. Nei casi più gravi, si può arrivare all'applicazione di sanzioni disciplinari progressive che culminano con il licenziamento per giusta causa.
La Cassazione, con la sentenza numero 6618 del 2007, ha chiarito che l'assenza alla visita di controllo può costituire giusta causa di licenziamento se non adeguatamente giustificata. Questo principio si basa sul fatto che il rispetto degli orari di reperibilità non è solo un obbligo verso il datore di lavoro, ma - come abbiamo anticipato - rappresenta anche un dovere nei confronti dell'ente previdenziale. Il tribunale ha inoltre evidenziato come situazioni apparentemente casuali, come il malfunzionamento di citofoni condominiali, possano essere interpretate come comportamenti ostativi volti a evitare il controllo medico.
Per evitare spiacevoli conseguenze, il lavoratore deve mettere in atto una serie di misure preventive che garantiscano l'accesso del medico fiscale. La prima azione da compiere è verificare il funzionamento del citofono e del campanello durante i periodi di malattia. In caso di guasto, è fondamentale adottare soluzioni alternative immediate e visibili.
Le strategie più efficaci includono l'affissione di un cartello chiaramente visibile sul portone d'ingresso che specifichi il malfunzionamento del citofono e fornisca istruzioni alternative per il contatto. È, inoltre, consigliabile mantenere il portone aperto durante le fasce di reperibilità e fornire un numero di cellulare facilmente raggiungibile.
Un aspetto spesso trascurato ma fondamentale è assicurarsi che il proprio nome sia chiaramente indicato sul citofono: l'assenza del nominativo può, infatti, essere considerata un ulteriore ostacolo alla visita fiscale. Durante le fasce di controllo il lavoratore deve rimanere vigile e facilmente raggiungibile, evitando di dormire profondamente, a meno che non sia giustificato da condizioni mediche documentabili.
Quando - nonostante tutte le precauzioni - si verifica un'assenza alla visita fiscale, è fondamentale agire rapidamente per limitare i danni.
Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a cause non imputabili alla propria volontà, il lavoratore deve raccogliere immediatamente tutta la documentazione medica necessaria che attesti le proprie condizioni di salute attraverso una dettagliata elencazione al datore di lavoro dei motivi dell'assenza, allegando la documentazione medica e richiedendo l'accettazione della giustificazione.
La tempestività nella comunicazione è molto importante: ogni ritardo può essere interpretato come negligenza e compromettere l'accettazione della giustificazione.
La legge riconosce specifiche situazioni in cui l'assenza durante le fasce di reperibilità è pienamente giustificata. Questi casi rappresentano delle vere e proprie eccezioni al principio generale di obbligatorietà della presenza domiciliare e sono tassativamente disciplinati dalla normativa vigente. La prima categoria di esenzioni riguarda le terapie salvavita, ovvero tutti quei trattamenti medici che non possono essere rimandati senza mettere a rischio la vita del paziente.
In queste circostanze, il diritto alla salute prevale sull'obbligo di reperibilità.
Altrettanto rilevanti sono le malattie gravi, specificamente catalogate nelle tabelle normative di riferimento. Il D.P.R. 834 del 1981 identifica nella Tabella A le prime tre patologie che esentano automaticamente dalla reperibilità, mentre la Tabella E elenca ulteriori condizioni patologiche che giustificano l'assenza. Rientrano, inoltre, nelle giustificazioni valide l'ospedalizzazione del lavoratore, l'esecuzione di visite mediche improrogabili che non possono essere programmate in orari diversi, e il sopraggiungere di impedimenti di particolare gravità che rendono impossibile la permanenza al domicilio.
Infine, la normativa riconosce un'esenzione permanente per i lavoratori che presentano stati patologici connessi a un'invalidità riconosciuta di almeno il 67%, considerando che tali condizioni possono comportare limitazioni nella mobilità o nella capacità di rispondere tempestivamente alle visite di controllo.

Come consultare l'Estratto Conto Certificativo INPS per la Pensione

Ogni assicurato può consultare il proprio estratto conto contributivo accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) al sito ufficiale dell'INPS: www.inps.it. In alternativa, l'estratto può essere richiesto tramite le seguenti modalità:

• Contact Center Multicanale: chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure il numero 06 164 164 da rete mobile.

• Istituti di patronato e intermediari dell'Istituto: utilizzando i servizi telematici offerti da questi ultimi.

Segnalazioni contributive

Utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal sito ufficiale, è anche possibile inviare segnalazioni contributive per richiedere l'accredito o la modifica di periodi e correggere eventuali errori nella propria posizione assicurativa.

Nel caso in cui un soggetto risulti assicurato a una sola delle Gestioni dell'INPS, la sezione di riferimento, come Gestione pubblica o Gestione separata, viene visualizzata con una nuova veste grafica rinnovata e uniforme.

Nel caso in cui un soggetto sia iscritto a due o più Gestioni, verrà mostrato un prospetto riepilogativo che esporrà cronologicamente i periodi accreditati. Cliccando sulla lente accanto a ciascun periodo, sarà possibile visualizzare la sezione dedicata alla corrispondente Gestione.

Nella colonna "Tipo di contribuzione" vengono esposte informazioni dettagliate riguardo ai periodi, come il tipo di attività lavorativa svolta (ad esempio, lavoro dipendente o autonomo, presenza di part-time) e la tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto).

In applicazione del principio di unitarietà della posizione assicurativa, l'estratto conto contributivo ora contiene i dati quantitativi, integrati con una serie di elementi e notizie che definiscono il quadro previdenziale completo dell'assicurato. Tra queste, sono incluse:

• note che descrivono le condizioni e i limiti per l'utilizzo di determinati periodi o che segnalano anomalie nelle informazioni rappresentate;

• notizie relative a situazioni personali, come la titolarità di trattamenti pensionistici o eventuali vicende assicurative in corso di definizione, come l'autorizzazione ai versamenti volontari o la domanda di riscatto della laurea.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

- 29/09 – 19° Corso Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato – Annullamento prova di esame di Diritto Amministrativo
- 29/09 – Pubblicazione di posizioni vacanti di altro profilo presso il Segretariato Generale O.I.P.C. INTERPOL
- 29/09 - Selezione personale - 30° corso artificiere I.E.D.D.
- 29/09 - Selezione personale 10° Corso conduttore cinofilo

Accrescere il livello di consapevolezza dei diritti negli operatori di Polizia

Offrire agli attivisti sindacali e ai lavoratori del Comparto Sicurezza a ordinamento civile uno strumento aggiornato per l'auto sostegno professionale, la conoscenza e la tutela dei diritti della categoria

I più importanti aspetti del rapporto di lavoro e dei diritti dei Poliziotti, affrontati dal punto di vista del sindacato e del lavoratore, in una prospettiva di progresso e di emancipazione della categoria

Per info: icarbone@siulp.it

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 40/2025 del 4 Ottobre 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123